REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1370 - Data adozione: 02/02/2021

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto “realizzazione di una scogliera sommersa a protezione della spiaggia sabbiosa in loc. S. Andrea - codice intervento 2018EMA0055” in Comune di Marciana (LI), Isola d’Elba. Proponente: Comune di Marciana. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2021

sottoscritto elettronicamente

Signed by CHIODINI CARLA
C = IT
O = Regione Toscana

Numero interno di proposta: 2021AD001628

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, relativa a L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista l'ORDINANZA del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) 15 novembre 2018 "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*" (Ordinanza n. 558), pubblicata sulla G.U. n.270 del 20-11-2018;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato (Ord.) 19 giugno 2020, n. 71 "*O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 - D.P.C.M. 27.02.2019 e s.m.i. - approvazione del 2° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2020 - eventi ottobre 2018*";

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/5/2020, relativa a Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15 ai fini di assicurare il coordinamento delle attività tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Ricordato che il 2° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2020 - Eventi ottobre 2018, allegato B all'Ord. 71/2020, finalizzato agli interventi di ripristino e difesa/protezione della costa connessi agli eventi dell'ottobre 2018 individua tra l'altro, l'intervento 2018EMA0055 "Realizzazione scogliera in massi" in località Sant'Andrea, Comune di Marciana (LI) ed individua il Comune di Marciana quale Soggetto attuatore;

Premesso che

un progetto di "Ripascimento e realizzazione di una scogliera sommersa a protezione dell'arenile in loc. S. Andrea", proposto dal Comune di Marciana, è stato precedentemente sottoposto alla procedura di verifica di competenza regionale (ai sensi della l.r. 79/98 all'epoca vigente) ed è stato archiviato nel 2004 poiché il proponente non aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta dal Settore VIA con nota del 23.9.2002;

l'art. 48, comma 6 della l.r. 10/2010 (ad oggi vigente) prevede che "*Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni*.";

Dato atto che

il proponente Comune di Marciana, con istanza del 23/10/2020, pervenuta al protocollo regionale il 23/10/2020 al n. 0364790, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale" (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, relativo al progetto "*realizzazione di una scogliera sommersa a protezione della*

spiaggia sabbiosa in loc. S. Andrea - codice intervento 2018EMA0055" in Comune di Marciana (LI), Isola d'Elba;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 26/10/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 26/10/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera n) "*opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*" all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

la disposizione di protezione civile richiamata in premessa al presente atto provvede a contrarre i termini previsti dalla normativa statale vigente, per quanto attiene alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

il progetto in esame è riferito ad opera pubblica a carico del bilancio regionale, seppure attuato da Ente attuatore diverso dalla Regione Toscana;

il Settore VIA, con nota del 26/10/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori della Provincia di Livorno, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, di ARPAT, della competente Azienda USL, di ASA Spa, del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, degli Uffici Regionali e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Settore regionale Tutela acqua e costa (nota del 6/11/2020), dell'Azienda USL Toscana nord ovest (nota del 11/11/2020), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 11/11/2020), del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (nota del 17/11/2020), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 20/11/2020), del Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 23/11/2020), del Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 23/11/2020), della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 24/11/2020), di ARPAT (nota del 25/11/2020) e del Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica pesca in mare (nota del 25/11/2020);

il proponente, con la nota del 23/10/2020, ha richiesto al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8 [7 n.d.r.] del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il proponente, con nota del 30/11/2020, pervenuta al protocollo regionale il 30/11/2020 al n. 0418370, a seguito della riunione informale congiunta svoltasi il 27/11/2020, ha comunicato di voler produrre contributo volontario ad integrazione di quanto già trasmesso, al fine di consentire agli Enti competenti di esprimere il proprio parere di competenza necessario per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità, informando inoltre che tale contributo volontario sarà inviato entro 15 giorni dalla comunicazione medesima;

in data 17/12/2020 il proponente ha inviato un contributo volontario (elaborati di approfondimento);

gli elaborati di approfondimento depositati nel dicembre 2020 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in merito agli elaborati di approfondimento dicembre 2020 il Settore VIA, con nota del 17/12/2020, ha richiesto ai Settori regionali Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e Tutela acqua e costa nonché ad ARPAT di voler formulare un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza circa gli elaborati di approfondimento ed alla Provincia di Livorno, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, alla competente Azienda USL, ad ASA Spa, al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ad alcuni Uffici Regionali e ad altri Soggetti interessati se intendano implementare il contributo tecnico già rimesso o formularne uno, qualora non precedentemente espresso, alla luce degli elaborati di approfondimento;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 11/1/2021), della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del12/1/2021), di ARPAT (nota del 13/1/2021), del Settore regionale Tutela acqua e costa (nota del 13/1/2021) e del Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 13/1/2021);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento depositati in data 23/10/2020 e dagli elaborati di approfondimento depositati in data 17/12/2020, nel complesso così articolata:

<u>documentazione allegata all'istanza depositata il 23/10/2020</u>
- E1 Computo metrico estimativo (settembre 2020)
- E2 Elenco prezzi unitari (settembre 2020)
- E3 Analisi prezzi aggiunti (settembre 2020)
- E4 Quadro economico (settembre 2020)
- E5 Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza (settembre 2020)
- E6 Cronoprogramma (settembre 2020)
- R1 Relazione genere (settembre 2020)
- R2 Relazione tecnica (settembre 2020)
- SPA Studio preliminare ambientale (settembre 2020)
- T0 Tav. Rilievo batimetrico (settembre 2020)
- T1 Tav. Planimetria e documentazione fotografica Stato attuale (settembre 2020)
- T2 Tav. Planimetria di progetto (settembre 2020)
- T3 Tav. Planimetria su aerofoto (settembre 2020)
- T4 Sezioni di progetto (settembre 2020)
- T5 Planimetria di cantierizzazione (settembre 2020)

<u>elaborati di approfondimento depositati il 17/12/2020</u>
- R3 Relazione idraulica specialistica – modelli numerici (dicembre 2020)
- R4 Relazioni Integrativa (dicembre 2020)
- T2 Tav. Planimetria di progetto (dicembre 2020)
- T3 Tav. Planimetria su aerofoto (dicembre 2020)
- T4 Tav. Sezioni di progetto (dicembre 2020)

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la spiaggia di Sant'Andrea, in Comune di Marciana (LI), Isola d'Elba, è di modeste dimensioni (lunga circa 150 m e profonda massimo 10 m) ed è caratterizzata da una chiara sabbia granitica lambita da un mare turchese; il fondale degrada dolcemente nei primi metri, per poi inabissarsi velocemente. I fenomeni erosivi in atto minano l'integrità di detta spiaggia e la sua fruibilità ai fini balneari, con ricadute negative sul turismo. Il Comune di Marciana interviene, infatti, oramai da 12 anni con frequenza quadriennale con interventi di riprofilatura stagionale; tali interventi esauriscono il loro effetto in circa due anni. Dall'analisi di tale situazione, oramai accertata e monitorata, nasce l'esigenza di realizzare un intervento di protezione costiera più strutturale, quale quello del presente progetto;

il progetto in esame – volto a mitigare i fenomeni erosivi della spiaggia di Sant'Andrea con un intervento di protezione costiera strutturale - consiste nella realizzazione di una scogliera soffolta (sommersa), posta ad una distanza media della linea di riva L pari a circa 80,00 m;

secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza la scogliera ha lunghezza complessiva di 100 m e larghezza della berma sommitale di 20 m, posta a quota -1.50 m s.l.m.m;

la scogliera è costituita da un imbasamento in pietrame scapolo, su cui poggia l'intera opera costituita da più strati di unica pezzatura di scogli di II categoria; lo strato fungerà sia da rivestimento (mantellata) che da nucleo. L'opera è caratterizzata da deboli pendenze (1:5), sia per quanto concerne il lato esterno, sia il lato interno della stessa (documentazione progettuale allegata all'istanza);

i quantitativi di massi da approvvigionare per la realizzazione della scogliera sono:
- massi di II categoria (1.0 – 3.0 t), il quantitativo stimato è di circa 20.198,10 t.
Al fine di ottenere una maggiore stabilità dell'opera, è previsto un escavo dei fondali per realizzare un piano di imbasamento ottimale per la scogliera. Tale piano permette di avere una sezione trasversale omogenea lungo lo sviluppo dell'opera, quindi di avere un comportamento idraulico ed una resistenza omogenea in ogni sezione. Il volume di pietrame scapolo per la realizzazione dell'imbasamento è pari 2.585,00 m3.
Il volume scavato verrà spostato localmente all'interno dell'opera stessa; non verrà impiegato o utilizzato per operazioni di ripascimento lungo il litorale. La lavorazione è finalizzata alla sola preparazione del piano di posa per la scogliera, ricadendo nei principi di esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del DM 173/2016.
Le operazioni di escavo e posizionamento del pietrame scapolo per l'imbasamento, quindi degli scogli naturali, verranno effettuate tramite l'utilizzo di mezzi marittimi come motopontoni, in quanto l'area di intervento risulta essere di difficile raggiungimento da parte di mezzi terrestri di medie e grandi dimensioni;

l'intervento, nella sua totalità, si compone di ulteriori parti, in particolare tre ulteriori interventi, subordinati alla realizzazione della scogliera sommersa:
- il primo riguarda la presenza di una condotta di scarico (fognatura) che viene intercettata dalla scogliera. La condotta è in acciaio ed ha un diametro di 300 mm; al fine di garantire la possibilità di manutenere tale condotta, nonché di preservarla dagli scogli costituenti la scogliera di progetto, è previsto un intervento di protezione della stessa mediante blocchi di calcestruzzo armato semplicemente appoggiati. L'intervento ha una lunghezza di 50,00 m, circa 10 m in più della lunghezza trasversale dell'opera, al fine di garantire una maggiore protezione anche nei tratti di inizio e fine onde evitare possibili schiacciamenti della condotta da parte di movimenti degli scogli costituenti la mantellata quando essa è sottoposta ad eventi di particolare intensità. Tutti gli elementi che andranno a costituire il sistema di protezione verranno preparati in stabilimento, quindi trasportati e posizionati con l'ausilio dei mezzi marittimi e dei sommozzatori, viste le difficoltà di accesso ai luoghi con mezzi terrestri di medie e grandi dimensioni;
- il secondo intervento riguarda la zona di attacco tra la scogliera e la banchina esistente. Quest'ultima presenta una porzione deteriorata con svuotamenti con formazioni di cavità al suo interno. Al fine di proteggere la banchina ed evitare che l'azione ciclica delle mareggiate faccia aumentare le dimensioni di questi, quindi di arrecare ulteriori danni e crolli alla banchina stessa, è previsto un intervento di ripristino mediante micro-pali in calcestruzzo armato con diametro di 125 mm, con funzione di paratia di bordo per la banchina (documentazione progettuale allegata all'istanza). L'intervento verrà effettuato tutto al di sotto del piano di campagna, determinando una chiusura ed impermeabilizzazione della parte terminale del molo esistente, senza impattare visivamente sulle opere. A completamento di questo intervento è previsto il ripristino della porzione di banchina crollata con annesso ricollocamento della bitta di ormeggio che vi era posizionata. Sono infine previste delle micro iniezioni di malta cementizia sulla porzione di piattaforma interessata dalle lavorazioni, così da ripristinare e garantire la continuità strutturale dell'area;
- il terzo intervento riguarda la scogliera esistente nel punto più ad Est del tratto di intervento, la quale ha subito degli spostamenti a seguito degli eventi meteo-marini che hanno interessato l'area. Al fine di garantire una maggior stabilità del tratto di litorale e ripristinare l'efficienza della scogliera stessa, ne è prevista la risagomatura, ripristinandone un andamento lineare con allineamento al piede degli scogli delle maggiori dimensioni. La risagomatura verrà effettuata anch'essa per mezzo di motopontoni via mare. Il riposizionamento, rispetto alle diverse pezzature di scogli presenti, consente di ottimizzare l'efficienza idraulica e strutturale della scogliera in funzione degli eventi che interessano l'area, garantendo una maggior protezione alle strutture adiacenti ed alla porzione di spiaggia limitrofa (documentazione progettuale allegata all'istanza);

secondo il cronoprogramma, la durata dei lavori è stimata in 150 giorni comprensivi di cantierizzazione, risagomatura della scogliera esistente in loco, ripristino strutturale piattaforma esistente, prefabbricazione,

trasporto e varo elementi in cls armato via mare per bypass condotta subacquea preesistente, trasporto e varo massi da scogliera via mare e smobilitazione cantiere a lavori eseguiti;

il proponente, nella Relazione tecnica (documentazione inziale), al fine del dimensionamento dell'opera, ha determinato le forzanti meteomarine che insistono sul sito di interesse ed ha determinato i parametri di progetto ed il dimensionamento degli elementi della scogliera, dopodiché è stata valutata l'efficienza dell'opera nel ridurre l'impatto delle onde e quindi la loro energia sulla spiaggia. È stato inoltre analizzato il fenomeno di formazione dei "tomboli", che comporta una serie di problemi quali il peggioramento della qualità delle acque attraverso l'analisi del rapporto tra la distanza dell'asse dell'opera (Y = 80,00 m) e lo sviluppo sulla linea media dell'opera (L=100,00 m), che nel caso di specie fa concludere al proponente che l'opera, così come è stata proposta, non permette la formazione del tombolo;

i lavori non verranno eseguiti nella stagione balneare, inoltre i massi di scogliera e dei blocchi in cls, necessari alla protezione della condotta sottomarina, saranno approvvigionati da mare e varati direttamente da motopontoni. Il traffico derivante dall'approvvigionamento da terra è limitato a sole due autobotti (complessive per tutta la durata del cantiere) che dovranno trasportare il cls funzionale al rispristino di banchina. Non vi saranno cumuli e stoccaggi a terra e l'impatto sulla componente aria e rumore in fase di cantiere è limitato;

con riferimento alle biocenosi marine di pregio, la mappature dei fondali condotta in sede di rilievo batimetrico ha evidenziato l'assenza di Posidonia nell'area di intervento, ma la presenza della stessa a distanze e profondità maggiori.

l'area di intervento non ricade direttamente, ma è limitrofa a siti NATURA 2000 e Aree protette:
- Zona di protezione speciale (ZPS) Monte Capanne-Promontorio dell'Enfola;
- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

l'area di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs 42/2004;

il proponente ha preso in esame le motivazioni e le finalità del progetto, sottolineando che la mancata attuazione del progetto e quindi il mantenimento dell'accertata situazione erosiva in essere, avrà l'effetto di:
- confermare la necessità di stagionali interventi di ripascimento per garantire la presenza della spiaggia ed il suo uso a fini turistico balneari;
- esporre a rischio la stabilità delle opere presenti sulla costa e di conseguenza l'incolumità delle persone, in presenza di mareggiate estreme prive di idonei smorzamenti dell'energia ondosa;

sono stati presi in esame il quadro normativo di riferimento ed i principali strumenti di programmazione e di pianificazione pertinenti al progetto in esame;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando possibili misure di mitigazione;

secondo il proponente relativamente alla fase di cantiere:
- l'approvvigionamento dei materiali da mare costituisce di per sé mitigazione nei confronti delle componenti aria e rumore;
- i lavori non andranno eseguiti nella stagione balneare;
- i materiali di cava saranno di pezzatura grossolana e ben lavati in modo da limitare sotto il 2% la frazione fine e conseguentemente evitare i pur temporanei effetti di torbidità;

il proponente rappresenta che l'opera, già necessaria, si è resa urgente a seguito dell'evento meteomarino che a fine Ottobre 2018 ha arrecato importanti danni in tutta l'isola. L'intensità dell'evento e l'evidenza che gli eventi estremi abbiano sempre meno carattere di eccezionalità, sono aspetti che impongono la ricerca di soluzioni in grado di elevare i livelli di sicurezza nei confronti del mare, agendo con interventi, ove possibile, strutturali;

<u>con riferimento agli elaborati di approfondimenti dicembre 2020</u> emerge quanto segue:

il proponente ha sviluppato, in uno specifico studio (R3), l'analisi modellistica, dalla quale viene accertato come la spiaggia di S. Andrea sia soggetta ad intensi fenomeni erosivi a causa delle onde provenienti dal I e IV quadrante. In particolare le ondazioni con direzione di provenienza da 330° N hanno una intensità maggiore e generano una circolazione delle correnti tale da creare un flusso verso il largo dei sedimenti sabbiosi che vengono quindi allontanati e dispersi.
Lo studio è stato sviluppato analizzando tre diversi scenari:
- Permanere dello Stato dei luoghi;
- Realizzazione della barriera soffolta di progetto (lunghezza 100 m, larghezza massima alla base 46.50, quota di sommergenza -1.50);
- Realizzazione di una barriera soffolta dimensionalmente più piccola sia in senso longitudinale che in quello trasversale (lunghezza 80 m, larghezza massima alla base 32.0, quota di sommergenza -1.0).
Lo sviluppo della lunghezza della barriera sommersa e la sua direzione sono stati analizzati e dimensionati al fine di arrivare a proteggere l'intero arco di spiaggia che va dal molo di attracco ad Ovest sino alla scogliera emersa di protezione della parte Est della spiaggia (destra guardando il mare).
L'analisi numerica ha infatti evidenziato come le onde provenienti da 330°N colpiscano in maniera diretta, senza primarie perdite di energia, tutta la falcata litoranea arrivando alla barriera di protezione emersa esistente con grande intensità.
La barriera emersa semiradente esistente si estende parallelamente alla costa per circa 80 m di cui i primi 10 antistanti lo sbocco a mare dei fossi di Remaio e Marconi. Secondo quanto riporta il proponente, la barriera fu realizzata a "compensazione" della rimozione di importanti volumi di scogli che proteggevano la costa e che furono portati via per la costruzione del porto di Marciana. La barriera emersa risulta essere stata realizzata troppo a ridosso della costa per consentire una effettiva riduzione dell'energia impattante la costa e non consente il depositarsi della sabbia al suo interno, ma genera viceversa campi di corrente veloce che contribuiscono allo spostamento ed all'allontanamento dei sedimenti;

secondo l'analisi numerica condotta, la barriera soffolta di progetto sviluppa la propria azione di protezione anche sui primi 10/15 m della barriera emersa radente presente sul limite est della spiaggia consentendone quindi una possibile riduzione dimensionale. La seconda analisi è stata condotta cercando di limitare al minimo lo sviluppo della stessa (riduzione di circa 20 m della lunghezza dell'opera e riducendone anche la sezione trasversale). L'analisi numerica evidenzia come tale riduzione, soprattutto in termini di lunghezza sia eccessiva e la parte Est della spiaggia rimane esposta al moto ondoso. Il proponente ritiene plausibile un accorciamento di 10, massimo 15 metri della scogliera, lasciando invariata la lunghezza della barriera emergente esistente, che deve continuare a proteggere la costa.
Ulteriore riduzione di impatto è stata valutata analizzando la possibilità di aumentare la pendenza della mantellata esterna dal 5:1 a 3:1 riducendo sensibilmente l'impronta dell'opera sui fondali. La verifica ha portato un esito positivo, consentendo di passare da una impronta trasversale massima di m 45 ad una impronta ridotta di m 32.
In conclusione il proponente ritiene che la soluzione ridotta porti benefici sulla spiaggia di S. Andrea assimilabili a quella soluzione completa, con riduzione dell'efficienza nella parte Est della spiaggia, dove esiste già un'opera di protezione. Si riduce l'impatto complessivo sui fondali grazie ad una minore estensione sia in termini di lunghezza che in termini di larghezza. L'opera rimane sommersa per tutta la sua estensione. Il proponente ritiene consigliabile una risagomatura della scogliera esistente, allontanandola almeno 5 m dalla riva, consentendo una migliore circolazione e riduzione del campo di velocità;

il proponente fa presente che attualmente sulla spiaggia sfociano insieme liberamente il fosso di Remaio e Marconi. Nei periodi estivi il fosso è sostanzialmente in secca; nel periodo invernale, come tutte le foci libere in spiaggia, l'acqua trova il suo percorso scorrendo e scavando sulla spiaggia e raggiunge il mare dietro gli scogli. Nel periodo invernale, con portate maggiori, contribuisce ad allontanare la sabbia dalla spiaggia e può anche trovare nella barriera distaccata emersa un ostacolo al deflusso delle acque. Il proponente ritiene pertanto importante poter recuperare anche solo 5 m di fronte mare libero salpando/spostando la barriera esistente e rafforzando invece il tratto perpendicolare a mo' di pennellino; l'allontanamento verso il largo di 5 m della scogliera può contribuire favorevolmente al deflusso delle acque;

con riguardo al previsto intervento di ripristino del molo crollato, il proponente ricorda che anche questa area è stata utilizzata per anni come cava di massi per la costruzione del porto di Marciana, ed il moletto di attracco è stato costruito, assieme alla piattaforma di carico delle navi, al fine di consentire il carico delle navi con i blocchi di pietra che venivano tagliati sulla costa. Al fine di limitare l'impatto costruttivo e

paesaggistico dell'intervento di ripristino viene proposto il completo recupero dei materiali litoidi crollati ed ubicati sul fondale antistante, la ricostruzione della parte di banchina utilizzando per tutte le superfici a vista tali materiali e consolidando solo la parte interna attraverso iniezioni di cls al di sotto del piano di campagna. In tal modo il risultato finale sarà coerente in termini materiali e caratteristiche a quanto già presente in opera ed il consolidamento della struttura interna avverrà tramite iniezioni puntuali senza demolizioni;

secondo la Tav. 4 sezioni di progetto (dic 2020) la scogliera in progetto ha sommergenza pari a 1 m, sezione trasversale pari a 33 m, pendenza 1:3;

secondo la Tav. 1 Planimetria di progetto (dic 2020) la scogliera ha lunghezza 85 m ed è prevista la risagomatura della scogliera in loco con avanzamento di 5 m;

la modellizzazione numerica condotta dal proponente è relativa alla riduzione della scogliera di 20 m di lunghezza, che è ritenuta "eccessiva" dal proponente stesso (Vd. pag 17 della Relazione Idraulica R3 dic 2020), ed è ritenuto "plausibile" un accorciamento della scogliera medesima di 10-15 m;

Rilevato che l'intervento ricade in area limitrofa, ma esterna, al sito Natura 2000 ZSC-ZPS "Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola" ed esterna al perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Preso atto dell'art. 19 della Disciplina di Piano dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) di cui alla Del. C.R. n.37 del 27/03/2015 "*gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'art. 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente piano*";

Visto che, con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici - Elaborato 8B del PIT-PPR, il progetto è interessato:
- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, Immobili e aree di notevole interesse pubblico, DM 283/1952, avente per oggetto "L'intero territorio del comune di Marciana, situato nell'Isola d'Elba".
Dalla scheda della disciplina del vincolo si riportano le prescrizioni pertinenti:
1.c.1. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza e non diversamente localizzabili deve garantire la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle opere e il mantenimento dei valori del paesaggio identificati.
2.c.5. Non sono ammessi interventi in contrasto con:
- le misure di conservazione di cui alla specifica norma in materia, definite per il sistema di SIR/SIC/ZPS;
- la disciplina del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio;
- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, la cui Disciplina è riportata alla Scheda dei Sistemi costieri n. 11- Elba e Isole minori, parte integrante del PIT-PPR, di cui all'art.6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, Disciplina dei Beni paesaggistici. Si riportano le seguenti prescrizioni pertinenti (art. 3.3 della Scheda):
(...)
e - Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat costieri di interesse comunitario o regionale, e delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).
g - Non sono ammessi gli interventi che:
- compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero, i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo, i manufatti di valore storico ed identitario e trama viaria storica;
o - Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa.
p - Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Interessano indirettamente il presente progetto, partendo da ovest, le foci del Fosso di Remaio, Fosso della Scalinata e Fosso del Cancello, il primo risulta interferente con la banchina posta ad ovest della spiaggia di Sant'Andrea. L'intervento, pur non interferendo direttamente con le sponde ripariali, trattandosi di un intervento in area marina, potrebbe rappresentare una interferenza con il normale deflusso e trasporto solido dai corsi d'acqua.
Il provvedimento di tutela prevede le seguenti prescrizioni, art.8.3 della Disciplina:
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, la cui Disciplina d'uso è riportata all'art.11 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. La cartografia rileva una possibile interferenza con l'attacco della nuova scogliera alla linea di costa di Capo Sant'Andrea, compreso all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Il provvedimento di tutela prevede le seguenti prescrizioni, art.11.3 della Disciplina:
a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:
5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
6 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline)
Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con Del. C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 16 – Colline Metallifere e Elba.
Per la Seconda Invariante Strutturale la spiaggia di Sant'Andrea e il promontorio del Capo sono caratterizzati dal morfotipo di *costa rocciosa*, in cui l'Abaco delle Invarianti individua *come elementi di criticità tutti i processi in grado di aumentare i livelli di artificializzazione e di antropizzazione degli habitat*. Ancora dall'abaco si richiama la seguente Indicazione:
- *Mantenimento della superficie e della naturalità degli habitat di costa rocciosa.*
Si richiama la sintesi dell'analisi declinata dalle Invarianti strutturali, riassunta nella Disciplina d'uso della Scheda d'ambito:
Obiettivo 4
Tutelare l'alto valore del paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario.
Con la seguente direttiva correlata e pertinente:
4.1 - conservare l'integrità del sistema costiero roccioso di elevato valore naturalistico caratterizzato da una notevole diversità morfologica (con elementi peculiari come le forme derivanti da processi di alterazione dei graniti e le morfosculture dell'erosione eolica), cromatica e geologica e dalla presenza di numerosi habitat e specie vegetali endemiche, migliorando livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero; (...)

Richiamato l'art. 19 "*Modalità dello svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA"* del d.lgs 152/2006 nella versione vigente al momento dell'avvio del presente procedimento;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del procedimento dai Soggetti competenti in materia ambientale, sia con riferimento alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, sia con riferimento agli elaborati di approfondimento dicembre 2020 ed in particolare i contributi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, del Settore regionale competente in materia di paesaggio, del Genio Civile Valdarno Inferiore con riferimento agli elaborati di approfondimento dicembre 2020;

Dato atto che gli altri contributi istruttori acquisiti non mettono esplicitamente in evidenza motivi ostativi alla realizzazione del progetto in esame;

Dato atto che l'area di progetto è di notevole interesse paesaggistico ed ambientale ed è interessata da vincolo paesaggistico;

Visto che il Settore regionale competente in materia di paesaggio, nel proprio contributo relativo alla documentazione depositata a corredo dell'istanza in esame, dopo una puntuale, approfondita ed articolata disamina della Disciplina dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) di cui alla Del. C.R. n.37 del 27/03/2015 e dei rapporti col presente progetto, conclude con una richiesta di integrazioni e chiarimento, e rileva che *l'intervento, avente la finalità di mitigare il fenomeno di erosione di un tratto di costa insulare, rientra tra quelli ammissibili in un'area di così alto valore paesaggistico ed ambientale, ma si individuano delle criticità di inserimento paesaggistico nelle modalità di attuazione previste. In particolare, viste le ridotte dimensioni della cala in rapporto a quelle della nuova scogliera soffolta, si ritiene che l'intervento possa determinare un aumento di artificialità ed alterazione di habitat, di interferenza visiva in prossimità dell'area Parco (art. 142,c.1 lettera f) D.Lgs. 42/2004), una sovrapposizione alla scogliera di Capo S. Andrea in grado di alterare i caratteri morfologici della linea di costa (lettera a) e una possibile interferenza visiva (art. 136 D.Lgs. 42/2004).*
Si chiedono pertanto le seguenti integrazioni quale verifica di ottemperanza delle prescrizioni esposte nel quadro normativo di riferimento:
1) avendo evidenziato nella Relazione tecnica (R2) come il rapporto dimensionale tra distanza dalla linea di costa e lunghezza, abbia dei parametri accertati per evitare la formazione di tomboli, si chiede comunque una verifica degli effetti sulla dinamica del trasporto di sedimenti, con riferimento allo stato attuale, illustrando lo scenario finale con gli effetti attesi;
2) si chiede altresì di valutare una riduzione dimensionale dell'opera a mare, rimanendo all'interno dei parametri indicati nello studio (<0,5÷0,7);
3) rispetto al corretto inserimento dell'opera nel contesto di paesaggio, si chiede di dettagliare il modo di attacco tra linea di costa rocciosa e la nuova opera, attraverso la redazione di sezioni prospettiche significative, estese ad una più ampia porzione di territorio e da simulazioni fotografiche anche ravvicinate.
4) si chiede di verificare l'intervisibilità dell'opera, da diversi punti di osservazione panoramici.;

Visto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel proprio contributo relativo alla documentazione depositata a corredo dell'istanza di avvio del procedimento in esame rileva che *L'intervento, che ricade in un'area vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004 art. 142, co. 1 lett. a) territori costieri, e art.136 del D.Lgs 42/2004 con DM 12/12/1952, GU n.283 del 06/12/1952, ha lo scopo di proteggere la baia, limitare l'erosione e ridurre la frequenza degli interventi di riprofilatura e ripascimento stabilizzando la linea di costa.*
Sotto il profilo paesaggistico, per quanto contenuto nella disciplina del PIT-PPR, pur rilevando che la barriera risulterebbe completamente soffolta e tale da non alterare le visuali da e verso il mare, si ritiene che la documentazione presentata non sia sufficiente per poter descrivere in maniera esaustiva e puntuale tutti i possibili impatti sul paesaggio, e poter escludere, in questa fase, le eventuali alterazioni in senso peggiorativo del contesto, anche mediante approfondimenti relativi alle alternative possibili. La possibilità, ad esempio, che si possa verificare la formazione dei "tomboli", con annesse conseguenze tra cui il peggioramento della qualità delle acque (in una località il cui pregio risiede, appunto, nella presenza "di una chiara sabbia granitica lambita da un mare turchese"), non è esaustivamente argomentata, così come risultano mancanti gli approfondimenti relativi ai possibili impatti, in presenza di una barriera artificiale, dovuti ai fenomeni meteomarini, non solo sulla porzione costiera destinata all'attività balneare, ma anche – e soprattutto – rispetto ad un ambito più ampio su questo versante dell'Isola d'Elba.
La Scheda dei Sistemi costieri n.11 Sistema Elba enuncia tra gli obiettivi quello di "tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri che caratterizzano il paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, costituito dall'alternanza di numerosi promontori e golfi e dai peculiari caratteri geomorfologici e cromatici (costa rocciosa, intercalata da insenature, cale, falesie, spiagge sabbiose e ghiaiose).
L'elevato valore paesaggistico della località S. Andrea risiede infatti nella presenza di suddetti caratteri geomorfologici e cromatici, che la tipologia e le dimensioni dell'opera proposta, imponendo un'artificializzazione dell'area, rischierebbero di compromettere in maniera irreversibile.
Particolarmente invasivo risulta anche l'impiego estensivo di elementi a base cementizia (micropali e microiniezioni di malta), che risultano scarsamente compatibili con i caratteri del contesto.
Alla luce di quanto esposto finora, rilevando la necessità di studi e approfondimenti più ampi, si ritiene necessario che l'intervento in oggetto sia assoggettato a VIA;

Dato atto che il proponente, nell'ambito degli elaborati di approfondimento, ha predisposto una relazione idraulica specialistica – modelli numerici; lo studio degli effetti morfodinamici sul tratto di litorale in esame è stato eseguito con l'ausilio di specifici modelli, applicati alla soluzione di scogliera così come proposta negli elaborati progettuali allegati all'istanza (lunghezza complessiva di 100 m e larghezza della berma sommitale di 20 m, sezione trasversale circa 46, posta a quota -1.50 m s.l.m.m, pendenze 1:5). Viene proposta una possibile variante di realizzazione della scogliera soffolta (riduzione della lunghezza di circa 20,00 m per una lunghezza totale di circa 80,00, sommergenza posta pari ad 1,00 m, riduzione della sezione trasversale, pendenza esterna di 3/1). La simulazione condotta nell'ipotesi di variante (scogliera con dimensioni ridotte) *evidenzia come tale riduzione, soprattutto in termini di lunghezza sia eccessiva e la parte Est della spiaggia rimane esposta al moto ondoso. E' pertanto plausibile un accorciamento di 10 massimo 15 m lasciando invariata la lunghezza della barriera emergente esistente che deve continuare a proteggere la costa* (par. 7, pag. 17, Rel. R3 dic 2020). Ulteriore riduzione di impatto è stata valutata analizzando la possibilità di aumentare la pendenza della mantellata esterna dal 5:1 - previsti nel progetto depositato a corredo dell'istanza di avvio - al 3:1 riducendo sensibilmente l'impronta dell'opera sui fondali. In conclusione la soluzione ridotta, secondo il proponente, porta benefici sulla spiaggia di S. Andrea assimilabili a quella completa, con riduzione dell'efficienza nella parte Est della spiaggia dove esiste già un'opera di protezione. Si riduce l'impatto complessivo sui fondali grazie ad una minore estensione sia in termini di lunghezza che in termini di larghezza. L'opera rimane sommersa per tutta la sua estensione. Il proponente ritiene consigliabile una risagomatura della scogliera esistente, allontanandola almeno 5 m dalla riva, consentendo una migliore circolazione e riduzione del campo di velocità;

Visto che nel contributo afferente gli elaborati di approfondimento dicembre 2020, il Settore regionale competente in materia di paesaggio rileva quanto segue:
- *sulla base della modellazione conseguente all'analisi meteomarina allegata è stata proposta una riduzione dimensionale della barriera soffolta, da 100 m. ad 85-90 m. circa longitudinalmente e da 45m a 32 m. trasversalmente, con aumento della pendenza della mantellata esterna;*
- *viene proposta una risagomatura della vecchia barriera emergente, parallela alla linea di costa sul lato est, allontanandola almeno 5m. dalla riva, contribuendo anche al migliore deflusso delle acque dei fossi di Remaio/Marconi;*
- *risulta alleggerito l'intervento di ripristino della piattaforma sotto Capo Sant'Andrea, danneggiata dalle mareggiate, di cui saranno ripristinati gli ultimi 3 m. recuperando gli elementi in pietra crollati in mare e consolidando il nucleo attraverso iniezioni puntuali in cls, evitando il ricorso al consolidamento con micropali.*
- *rispetto alla richiesta di verifica sulla intervisibilità delle opere, sono stati riportati dettagli solo riguardanti il molo oggetto di ripristino, peraltro senza aggiunta della nuova scogliera in relazione alle esistenti scogliere in granito, digradanti in mare, caratterizzate dagli effetti di fenomeni erosivi di grande impatto paesaggistico, e non è stata effettuata alcuna ripresa da punti panoramici, che avrebbe consentito di valutare pienamente la sovrapposizione dell'opera al contesto (prescrizioni ex art. 136 DLgs 42/2004 - DM 283/1952 e art. 142, c.1. lettera a – costa).*

Il Settore conclude rilevando che *Pur apprezzando il tentativo di ridurre le dimensioni della barriera soffolta, l'opera mantiene comunque delle dimensioni ragguardevoli con conseguente impatto paesaggistico sulla tutelata conformazione geomorfologica della scogliera di Capo Sant'Andrea (prescrizioni ex art. 136 DLgs 42/2004 - DM 283/1952 e art. 142, c.1. lettera a – costa), per cui sarebbe auspicabile individuare delle soluzioni alternative per il contrasto ai fenomeni erosivi*;

Visto che, nel contributo afferente gli elaborati di approfondimento dicembre 2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno rileva che *l'analisi modellistica del moto ondoso, delle correnti prevalenti e delle previsioni circa il trasporto dei sedimenti sabbiosi, e la verifica delle modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sulla dinamica litoranea, oltre che la simulazione di variante condotta con una riduzione di circa 20 m della lunghezza dell'opera e della sezione trasversale, definiscono un maggior livello di approfondimento progettuale dell'intervento e delle ragioni che giustificano la sua configurazione finalizzata alla riduzione dei fenomeni erosivi in corrispondenza dell'arenile di Sant'Andrea.*
Tali approfondimenti, tuttavia, non affrontano in maniera esaustiva le criticità esposte nel precedente contributo. Non viene adeguatamente indagato il rischio di formazione di tomboli nella porzione di mare compresa tra la spiaggia e la barriera soffolta, per effetto del trasporto di sedimenti, con la possibile

conseguenza del peggioramento della qualità delle acque. L'inserimento paesaggistico della nuova barriera artificiale non è adeguatamente supportato da documentazione che mostri la compatibilità dell'opera con i caratteri del contesto, sulla base di paramenti di valutazione che tengano conto anche dell'interferenza visiva con i luoghi e dell'alterazione dei caratteri morfologici e cromatici del paesaggio costiero esplicitamente richiamati dalla disciplina del PIT-PPR. Anche la variante, pur proponendo una riduzione dell'estensione della barriera, di fatto non si configura come soluzione alternativa rispetto a quanto già proposto con lo scopo di limitare l'erosione e ridurre la frequenza degli interventi di riprofilatura e ripascimento: il progetto di variante presenta le medesime criticità, e inoltre tale soluzione introduce fenomeni erosivi più marcati in prossimità della scogliera radente esistente nella parte ad Est della spiaggia. Per questi motivi si ritiene che il progetto per la scogliera sommersa in località S. Andrea, configurandosi come elemento di (ulteriore) artificializzazione di un'area caratterizzata da equilibri delicati tra l'insediamento antropico e i caratteri paesaggistici dei luoghi, che rischiano di essere compromessi in maniera irreversibile, sia assoggettato a VIA;

Ritenuto di condividere le criticità espresse dalla competente Soprintendenza e dal Settore regionale competente in materia di paesaggio relativamente agli aspetti paesaggistici tenuto conto delle dimensioni dell'arenile rispetto all'opera proposta e del contesto naturale e di alto valore ambientale-paesaggistico, ed all'assenza di analisi circa soluzioni progettuali alternative significative;

Visto che nel contributo afferente gli elaborati di approfondimento dicembre 2020, il Genio Civile Valdarno Inferiore fa presente quanto segue:
1) per quanto riguarda la proposta "risagomatura" della scogliera emersa semiradente già presente con contestuale traslazione di 5 metri verso mare, si ricorda che se si intende ripristinare l'opera ai sensi del comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs 152/06 dovranno essere presentati gli elaborati del progetto originale e relativi allegati ai sensi dell'art. 9 delle Linee Guida regionali DGR 613/2020; in mancanza di tali documenti l'opera (compreso l'eventuale pennello perpendicolare alla stessa – pag. 3/9 della Relazione Generale Integrativa) dovrà essere progettata e valutata come opera ex novo nell'ambito del procedimento in oggetto;
2) sulla base di quanto espresso al punto 1 si rappresenta che il progetto dovrà essere corredato delle valutazioni degli effetti dell'intervento rispetto alla foce del prospiciente Fosso di Remaio e che tale risagomatura dovrà essere realizzata di modo che l'opera non vada ad interferire con la foce stessa;
3) in planimetria dovrà essere rappresentata anche l'eventuale realizzazione del pennello perpendicolare alla scogliera semiradente.
Il Genio Civile allega inoltre il Decreto n.148/03/2001 del 19.6.2001 del Servizio Difesa mare del Ministero dell'Ambiente ed un documento informativo del 14.4.2014;

Considerato che negli elaborati complessivamente depositati dal proponente non sono adeguatamente trattati gli aspetti di cui ai tre punti sopra indicati dal Genio Civile;

Ritenuto quindi di condividere la necessità di approfondimenti espressa dal Genio Civile;

Considerato che rimangono pertanto aspetti da approfondire con riferimento alla configurazione progettuale della nuova scogliera e delle c.d. opere "connesse" (con particolare riferimento alla scogliera esistente ed annesso nuovo pennello) in considerazione della esigenze di protezione della spiaggia, di garanzia dell'officiosità idraulica della foce del prospiciente Fosso di Remaio e degli aspetti paesaggistici;

Preso inoltre atto che
- secondo quanto riportato documento informativo del 2014 sopra richiamato, il Consiglio Comunale di Marciana aveva approvato un intervento di riqualificazione di Sant'Andrea con la demolizione della porzione di muro antistante l'attuale piazza con la riduzione della superficie, in modo da ampliare l'area dell'arenile e favorire il ripristino della profondità naturale della spiaggia (il muro costruito negli anni Ottanta a ridosso dell'arenile è indicato come causa di erosione del mare sull'arenile);
- secondo il Decreto del Ministero dell'Ambiente – Servizio Difesa Mare del 2001 sopra citato e relativo all'autorizzazione di un intervento preliminare parziale di scarico sulla spiaggia di S. Andrea di sedimenti prelevati a mare, con riferimento alla situazione erosiva della spiaggia di S. Andrea, un previsto intervento definitivo comprende tra l'altro, la rimozione delle strutture riflettenti poste sull'arenile ed il rifiorimento dei massi a conterminazione della baia;

Dato atto che secondo gli elaborati depositati agli atti del precedente procedimento di verifica di assoggettabilità regionale avviato nel 2002, la riduzione dell'apporto solido del Fosso dei Marconi (Fosso dei Remaio) e la costruzione di muri di contenimento a parete riflettente in prossimità dell'arenile hanno esaltato l'erosione della spiaggia;

Dato altresì atto che, in riferimento alla precedente procedura di verifica regionale, avviata nel 2002, le integrazioni richieste dal Settore VIA con nota del 23/9/2002 alla documentazione presentata erano relative alla più puntuale individuazione degli impatti connessi con la realizzazione dell'opera e di idonee alternative progettuali. Le integrazioni richieste riguardavano, in particolare, per quanto qui di interesse:
- documentazione giustificativa del dimensionamento della scogliera, in relazione alle caratteristiche meteomarine del paraggio;
- individuazione di alternative progettuali come ad esempio il ripascimento artificiale con o senza scogliera di protezione e con l'utilizzo di sedimento di varia granulometria e volumetria (mc/ml), indicando per ogni soluzione l'entità e la frequenza degli interventi di manutenzione prevedibili;
- indicazioni circa l'adeguatezza del ricambio idrico all'interno del bacino delimitato dalla scogliera, in relazione all'eventuale carico inquinante del Fosso dei Marconi (o di Remaio) e di altri eventuali scarichi idrici ed al fine della tutela della qualità delle acque di balneazione e di evitare il proliferare di organismi vegetali infestanti;

Considerato che negli elaborati complessivamente depositati dal proponente sia assente una analisi di possibili alternative progettuali alla realizzazione della prevista scogliera, e che non siano adeguatamente trattati gli impatti sul paesaggio e considerato altresì che l'alternativa contenuta nei documenti di approfondimento costituisca alternativa di dettaglio e di scarsa rilevanza ambientale;

Ritenuto che, come peraltro evidenziato in alcuni dei contributi tecnici espressi da vari soggetti consultati nell'ambito del presente procedimento e come già emerso in sede di verifica regionale avviata nel 2002 ed archiviata nel 2004, sia necessario approfondire l'analisi di soluzioni progettuali alternative anche di livello strategico (quali, ad esempio, l'arretramento dell'esistente muro riflettente posto a tergo dell'arenile, della rimessa in pristino dei massi a conterminazione della baia asportati per la realizzazione del porto di Marciana Marina, interventi di ripascimento con diverse ipotesi di volumetria e granulometria…);

Visto che con nota del Settore VIA prot. 0014649 del 14/01/2021, sulla base degli esiti della fase istruttoria, sono stati comunicati al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ed è stato altresì fatto presente che il proponente ha il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

Preso atto che il proponente, in esito alla comunicazione di cui al capoverso precedente, non ha fatto pervenire le proprie osservazioni;

Ritenuto pertanto di confermare i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, come da nota del 14/01/2021;

Visto l'art. 10 bis della L. 241/1990;

Dato atto che i contribuiti istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del progetto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero esclusione dalla procedura di VIA;

Visti l'art. 19, commi 5 e 9, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente, dal contenuto dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per la successiva identificazione delle misure di mitigazione ad essi relative, lo svolgimento di una procedura di VIA, con riferimento agli aspetti delineati in precedenza, afferenti alla tutela del paesaggio ed all'analisi di alternative progettuali meno impattanti, anche di livello strategico;

Ritenuto pertanto necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al settore scrivente istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 ed art. 73 bis della l.r. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e successiva modifica nonché della d.g.r. 1196/2019;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di tenere conto:
- dei fac-simile riportati nella "Guida per il proponente", pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo www.regione.toscana.it/via ;
- delle disposizioni in materia di modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- delle considerazioni svolte nel presente provvedimento e nei contributi tecnici istruttori agli atti del procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di una scogliera sommersa a protezione della spiaggia sabbiosa in loc. S. Andrea - codice intervento 2018EMA0055 in Comune di Marciana (LI), Isola d'Elba, proposto dal Comune di Marciana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.lgs 152/2006, gli interventi aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile non rientrano nelle competenze in materia di VIA della Regione Toscana;

4) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Marciana;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE

sottoscritto elettronicamente

Signed by SIMONATTI GIACOMO
C = IT
O = Regione Toscana